



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 101 – Fax 090 33 63 91

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ' ACQUEDOTTO

DEL COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

con le modifiche apportate dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 30.09.2014

Art. 1
Gestione del servizio

Il servizio dell'acqua potabile nell'ambito del territorio comunale è svolto dal Comune in economia, in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Art. 2
Somministrazione

L'acqua verrà distribuita in primo luogo per uso potabile domestico per le abitazioni situate lungo le vie nelle quali esiste la rete idrica di distribuzione, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi alle condizioni da stabilirsi per i singoli casi. Sono, quindi istituite tre categorie di concessione:

1^ categoria: A concessione ordinaria per uso potabile domestico;

2^ categoria: B concessione uso speciale;

3^ categoria: C concessione per uso promiscuo;

L'acqua sarà distribuita continuativamente. Il Comune però si riserva, di sospendere temporaneamente l'erogazione per ragioni di carattere tecnico e di disciplinare l'erogazione in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità. In caso di interruzioni prolungate e prevedibili, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo pubblico avviso.

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nell'erogazione dell'acqua a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Art.3
Modalità per la concessione

La domanda di concessione dovrà essere stesa su apposito modulo predisposto dal Comune e dovrà essere firmato dal richiedente. Nel modulo, compilato nei termini previsti dallo stesso, dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed proprietario dell'immobile da servire. Ove il richiedente non sia il proprietario dello stabile ma l'inquilino, il locatore, l'Amministratore o alto avente diritto, la concessione verrà rilasciata eccezionalmente ma la domanda dovrà essere corredata del nulla osta del legittimo proprietario e

dal versamento di una cauzione di € 103,29 da rimborsare senza ulteriore atto alla cessazione dell'utenza previa richiesta,

La domanda non costituisce diritto del richiedente ad ottenere la concessione, l'eventuale diniego dell'ente sarà comunicato al richiedente nei termini di legge, contro tale rigetto l'interessato potrà proporre le azioni previste dalla legge.

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da motivi di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua concessagli.

Art. 4

Variazione di domicilio

L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio. In assenza di tale comunicazione si intenderà valido l'ultimo domicilio dichiarato.

Art.5

Durata della concessione

Ogni concessione è precaria, ed è fatta con atto di convenzione (all. A) revocabile da parte del Comune quando l'acqua viene destinata ad uso diverso da quello richiesto, o comunque quando l'utente si trova nelle condizioni previste dall'art. 11. La concessione ha la durata di un anno e si rinnova tacitamente per l'anno successivo.

Art.6

Cessazione e trasferimento della concessione

L'utente che non intende più usufruire del servizio dovrà darne comunicazione scritta all'amministrazione, la quale provvederà alla rimozione del contatore che non dovrà risultare danneggiato.

In qualunque caso di passaggio di utenza, variazione d'uso o subentro a qualsiasi titolo, tanto l'utente che cessa, tanto quello che subentra dovranno darne comunicazione all'amministrazione su apposito modulo predisposto dall'amministrazione dichiarando, l'utente subentrante, di aver preso visione del regolamento del servizio e di accettarlo integralmente.

Qualora il subentrante non sia il proprietario dell'immobile, la domanda di trasferimento dovrà essere corredata da apposita autorizzazione e nullaosta del proprietario fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3.

Sono esclusi dal pagamento i trasferimenti di utenza a seguito di decesso del titolare, qualora subentri un coabitatore del deceduto.

Art. 7

Ubicazione e gestione del contatore

Le opere di presa e le tubature relative, dalla rete di distribuzione fino al contatore, saranno collocate dal personale del Comune con materiale idraulico fornito dai privati i quali provvederanno pure ai lavori di scavo e ripristino della sede stradale oltre che alla fornitura e collocazione dello sportello di protezione che nelle zone A (centri storici) deve essere, obbligatoriamente, di ferro battuto o di ghisa. Le opere rimarranno di proprietà comunale. Allo sportello di protezione dovrà essere applicata una serratura di tipo "universale" per consentire il controllo da parte del personale del Comune.

Il contatore, compreso nella tariffa di allaccio sarà fornito e collocato dal Comune. Esso resterà di proprietà comunale. Al contatore verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. L'utente è, inoltre, responsabile di guasti e/o manomissioni, di quella parte d'impianto o presa che ricade nella sua proprietà.

Art. 8

Sostituzione del contatore

La sostituzione del contatore sarà effettuata, su richiesta dell'utente, dal personale addetto. Nel caso in cui il personale tecnico accerti il normale funzionamento del contatore a seguito di richiesta di verifica e/o di sostituzione, l'utente è assoggettato al pagamento di € 51,65.

La verifica del regolare funzionamento del contatore avverrà in presenza dell'utente o di un suo delegato.

Il Comune si riserva di stabilire per ogni utente la posizione più opportuna per la posa del contatore, seguendo il criterio di accessibilità dalla pubblica via.

Per le utenze esistenti il Comune provvederà allo spostamento dei contatori nel nuovo sito predisposto dall'utente con il criterio di accessibilità.

Le letture dei contatori saranno effettuate ogni anno. Il Comune si riserva altresì il diritto di visionare i contatori in qualsiasi momento

L'utente non può rifiutarsi di far eseguire le verifiche e le letture al contatore.

La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dall'incaricato e sanzionato con € 7,75.

In base alle letture rilevate il Comune procede una volta all'anno al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.

Art. 9

Guasto o malfunzionamento del contatore

L'utente ha l'obbligo di segnalare al Comune entro 24 ore il verificarsi di qualsiasi guasto all'impianto ed al contatore. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata e/o nel caso di constatata erronea indicazione del contatore, per qualsiasi causa, il consumo sarà determinato in via presuntiva e addebitato nel seguente modo:

- a) in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti a quello della constatazione dell'errore o del guasto, o due nel caso d'impossibilità di calcolo su tre periodi;
- b) in base al consumo del periodo precedente a quello della constatazione dell'errore o del guasto, se l'utenza è nel secondo anno di esercizio;
- c) in base ai dodicesimi precedenti la data di constatazione se l'utenza è nel primo anno d'esercizio aumentato del 20 %;

Nel caso d'impossibilità reiterata di rilevamento dei consumi causata da inaccessibilità o irreperibilità dell'utente, il consumo verrà determinato aumentando l'ultimo rilievo e addebito del 30%. L'utente dovrà rimuovere le cause di impossibilità o qualsiasi altro impedimento entro 60 gg dalla richiesta scritta dell'amministrazione a pena di revoca della concessione.

Art. 10

Derivazioni e impianti

Le condutture private e cioè quelle realizzate dopo il contatore, debbono essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Indipendentemente dalle autorizzazioni e dalla sorveglianza i concessionari sono sempre responsabili dei danni che si dovessero verificare per il collocamento e l'esercizio delle condotte private.

Art. 11

Pagamenti

L'utente deve corrispondere anticipatamente al Comune i diritti di allaccio secondo le vigenti tariffe e, nel caso previsto dal precedente art. 3, la cauzione. Tale cauzione sarà restituita previa verifica da parte dell'ufficio competente e a seguito di richiesta dell'interessato. In caso di mancato pagamento il Comune trattiene la cauzione sino alla copertura delle spettanze dovute. La fatturazione del costo annuale dell'acqua avverrà in due soluzioni di cui la prima quale acconto, comprensivo della quota fissa e la seconda a conguaglio del consumo rilevato. Il pagamento sarà effettuato secondo le scadenze riportate nelle fatture.

Art 12

Tariffe

Poiché le letture dei contatori vengono effettuate con riferimento al 31 dicembre di ogni anno la quota fissa da corrispondere per il primo anno è determinata in dodicesimi in funzione dei mesi che mancano alla fine dell'anno solare dalla data di attivazione dell'utenza. Nel caso di trasferimento di contratto di utenza già allacciata ed in esercizio la tariffa è di € 41,32. Tranne il caso di cui all'art. 6 per lo spostamento del contatore senza appresamento dalla condotta comunale, la tariffa è di € 51,65, mentre con nuovo appresamento sarà applicata la tariffa di cui al punto 1 della tabella sotto elencata

TARIFFE

1	Diritto di allaccio (compreso I.V.A.)	€ 180,76
2	Cauzione forfettaria di scavo su suolo comunale	
	a) entro ml. 15	€ 77,47
	b) per ogni metro in più	€ 7,75
3	Fornitura acqua:	
	Quota fissa annuale	€ 25,00
	a) per uso domestico fino a mc. 70 annui	€ 0,42 al mc.
	da mc. 71	€ 0,58 al mc.
	b) fornitura per uso speciale fino a mc. 70 annui	€ 1,00 al mc.
	da mc. 71	€ 1,15 al mc.
	b) fornitura per uso promiscuo fino a mc. 70 annui	€ 0,45 al mc.
	da mc. 71	€ 0,85 al mc.

Art. 13

Solleciti, morosità e Sospensione

In caso di mancato pagamento, l'amministrazione provvederà ad inviare un primo sollecito ed in caso di mancato riscontro l'ufficio provvederà all'invio di un secondo sollecito con preavviso di sospensione del servizio. In nessun caso la sospensione avverrà prima di 180 giorni dalla scadenza indicata nella fattura originaria.

L'amministrazione provvederà comunque al recupero coattivo delle somme dovute più spese, sanzioni ed interessi nei termini previsti dalla legge.

La riattivazione del servizio sarà effettuata dal personale addetto, previo versamento dell'utente delle relative spese di riallaccio di € 40,00.

Art.14

Divieti

E' rigorosamente vietato al personale estraneo di accedere alle apparecchiature di manovra dell'acquedotto.

Sarà punito con sanzione pecuniaria variabile da € 51,65 a € 516,46 oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle, i chiusini di ghisa e qualsiasi parte dell'impianto.

Delle infrazioni commesse da minori rispondono i rispettivi genitori o chi ne fa le veci. L'erogazione dell'acqua sarà assicurata fino al contatore. E' proibito ai concessionari di lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono, pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella delle fognature. Nelle tubazioni interne dopo il contatore è vietato immettere acqua derivante da pozzi trivellati o da altre fonti.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità eventualmente contestate nelle condotte installate a garanzia della salvaguardia igienico-sanitaria. L'utente in caso di accertata irregolarità, sarà sanzionato, ai sensi di quanto riportato dall'art. 15.

E' vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese dell'impianto. E' vietato altresì installare elettropompe o altre apparecchiature che possono modificare la pressione d'esercizio della rete di distribuzione con esclusione dei regolatori di pressione. La predetta infrazione sarà sanzionata ai sensi dell'art.15.

Art. 15

Sanzioni

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da 51,65 a € 516,46 i contravventori alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dall'incaricato del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 16

Tasse e bolli

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi a contratti, trasferimenti, volture cessazioni e variazioni di qualunque natura saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 17

Riserve ed eccezioni

Il Comune si riserva di modificare in tutto od in parte le norme contenute nel presente regolamento. Tali modifiche s'intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso.

Art. 18

Accesso e richiesta del presente regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune perché ne possa prendere visione o estrarne copia con le modalità previste dalla delibera del Consiglio Comunale nr.78 del 30 settembre 1997.

Art. 19

Trasformazione impianti multiutenze

Entro il corrente anno, 2003, i contratti di utenza multipla dovranno essere trasformati in contratti di utenza singola. Si intendono utenze multiple gli appresamenti che servono più di tre utenti. Per tali nuove utenze il diritto di allaccio sarà corrisposto nella misura ridotta di € 50,00 anziché € 180,76.

Qualora la trasformazione dell'impianto esistente non sia possibile, a seguito di accertamento tecnico, si provvederà alla stipula di sub-contratti con i singoli utenti, i quali potranno essere autorizzati in via eccezionale alla collocazione del contatore nella proprietà privata. Tale trasformazione avverrà senza corresponsione di diritto di allaccio.

Per le utenze condominiali, qualora non sia possibile procedere alla trasformazione suddetta o alla stipula di sub-contratti per accertati motivi constatati dall'ufficio del Comune, il condòmino può comunque pagare direttamente la sua quota, accertata dall'amministratore, direttamente al comune indicando gli estremi della fattura e del condominio di riferimento.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento, fatta eccezione per gli artt. 11 e 12, entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2003. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali.